

“Come un elefante in un negozio di cristalli”. **Considerazioni tra politica e diritto nell’ordinamento** **transnazionale dello sport.**

di Luigi Melica

1. – Quando, nel XIX secolo è stato inventato lo sport agonistico, la sua organizzazione e gestione è stata di due tipi: interna agli istituti di istruzione (Inghilterra delle origini e Stati Uniti) o esterna agli stessi, attraverso l’associazionismo privato (Sbetti, 2020). La rapida diffusione di questo fenomeno ha fatto sì che le associazioni sportive, per organizzare e gestire i rispettivi campionati nazionali si federassero in entità specifiche, le Federazioni sportive, ciascuna per ogni sport, che, poi, progressivamente, si sono unite a livello internazionale, sia per organizzare i diversi campionati internazionali, sia, soprattutto, per aderire al fenomeno sociale sportivo più rilevante della storia dello sport: le Olimpiadi. Grazie all’impulso di un pedagogista francese, De Coubertin, i Giochi olimpici hanno perseguito, sin dall’inizio, il duplice scopo di promuovere, accanto alla competizione sportiva strettamente intesa, la realizzazione dei principi giuridici fondamentali che faticosamente stavano influenzando le giovani democrazie del XX secolo, quali l’eguaglianza, il rispetto reciproco e l’inviolabilità dei diritti. Lo sport, in questo senso, una volta uscito dalle scuole per “invadere” la quotidianità della società del XX secolo, mostrava un pregio importantissimo: l’attitudine a educare al rispetto delle regole, a prescindere dall’età, dal censo e dalla provenienza territoriale, divenendo, quindi, uno straordinario veicolo di diffusione dei valori liberali e democratici. Questa vocazione era stata ereditata dal sistema inglese che aveva coniato l’espressione “*fair play*” proprio per promuovere le gare sportive all’interno delle scuole, al fine ultimo di impedire all’irruenza giovanile di trasmodare in violenza, veicolandola, invece, in una competizione, certamente accesa, ma rispettosa di regole predeterminate. In ragione di ciò, lo stesso De Coubertin, dopo aver contribuito a far circolare il modello scolastico inglese nel suo Paese natale, la Francia, fondò l’intero fenomeno olimpico sui valori universali della pace, dell’eguaglianza, della giustizia e del rispetto reciproco. Questi principi, insieme alla consuetudine, recepita dalla tradizione antica, che durante le manifestazioni olimpiche si sarebbero dovute interrompere le ostilità belliche, ha avuto il merito di accrescere il legame tra sport, pace e diritti inviolabili. Lo sport organizzato ed in particolare quello olimpico

nascono, quindi, anche per rimuovere i motivi del dissenso che allora dividevano molti Stati del mondo, come felicemente testimoniato dal *fair play* tra l'atleta tedesco Luz Long e l'americano di colore Jesse Owens, i quali, durante le Olimpiadi di Berlino del 1933, sfidarono con la loro amicizia i dogmi del nazionalsocialismo ed il mito della supremazia della razza ariana. In questo senso, la Carta olimpica - che ha acquisito questa denominazione solo a partire dal 1978 - codificando i "*fundamental Principles of Olympism, le Rules e le Bye-laws adopted by the International Olympic Committee (IOC)*", regola, accanto alle competizioni olimpiche strettamente intese, anche questa dimensione valoriale, con la particolarità che principi e regole, esattamente come le Costituzioni statali, sono stati più volte emendati (seguendo, come per la Carte costituzionali, un procedimento aggravato) all'evolversi delle due dimensioni, sportiva ed etico-culturale, sino a divenire, con le modifiche del 2004, "*a basic instrument of a constitutional nature*". Non deve sorprendere, di conseguenza, che la Carta rappresenti, per una parte della dottrina, "*la Costituzione mondiale dello sport*" (Latty, 2007).

2. - Questa sintetica premessa sui fondamenti storico-giuridici dello sport e della Carta olimpica serve a comprendere meglio i rapporti tra il diritto prodotto dalle autorità sportive, nazionali ed internazionali ed il diritto degli ordinamenti statali ed internazionali. Sempre più spesso, infatti, l'importanza ed il ruolo sociale assunti dallo sport contemporaneo generano questioni giuridiche complesse, che altrettanto spesso impattano sulle politiche nazionali, interessando, di conseguenza, oltre agli operatori sportivi, anche gli attori politici più importanti, ivi compresi i governanti nazionali. A partire, infatti, dal conflitto tra il CIO e lo Stato italiano accusato di avere emanato una legge che menomava l'autonomia dello sport in Italia, per seguire, più di recente, con la *querelle* tra la Federazione europea del calcio (l'UEFA) ed alcune blasonate società calcistiche che avevano annunciato la costituzione di una Superlega europea che avrebbe bypassato la stessa Federazione nell'organizzazione del campionato europeo di calcio noto come *Champions league*, è lampante che le questioni sul tappeto esorbitano dagli ambiti sportivi strettamente intesi, sfociando in questioni di natura politica che coinvolgono le Istituzioni dei diversi Stati. Ancora più delicato sotto il profilo dei rapporti politici, si è rivelato, durante lo svolgimento dei campionati europei di calcio del giugno 2021, il divieto con il quale l'UEFA aveva impedito al Comune di Monaco di Baviera, prima della sfida tra le nazionali di Germania ed Ungheria, di illuminare lo stadio con i colori dell'arcobaleno, in aperta polemica con lo Stato ungherese che aveva appena approvato una legge restrittiva della diffusione tra i minori dei contenuti omosessuali, inserendo tali norme nella legge generale che colpisce la pedofilia. In quell'occasione, benché la Commissione europea, unitamente a diversi Capi di Stato e di Governo avessero accusato il Governo ungherese di tradire i valori europei dell'eguaglianza e del rispetto delle diversità, l'UEFA dapprima si appellava alla "neutralità" dello sport per negare

l'autorizzazione, poi spiegava in un comunicato stampa che il diniego era unicamente connesso alla presenza della nazionale ungherese, ma che, ciononostante, condivideva *in toto* i valori dell'eguaglianza e del rispetto delle minoranze LGBT, al punto da inserire l'immagine dell'arcobaleno sul documento contenente il comunicato (...) – “*UEFA is proud to wear the colours of the rainbow. It is a symbol that embodies our core values, promoting everything that we believe in – a more just and egalitarian society, tolerant of everyone, regardless of their background, belief, gender or sexual orientation*”. In quel momento, preme osservare, la polemica sulla legge ungherese divampava su tutti i media del mondo e l'UEFA non poteva non tenerne conto: infatti, quando, nella stessa partita, il portiere della Germania Neuer decideva, per solidarietà alle minoranze LGBT, di utilizzare la fascia di capitano con i colori dell'arcobaleno con il plauso del Governo tedesco, l'UEFA, *oborto collo*, non avviava alcun procedimento disciplinare nei suoi riguardi. Ma non è tutto: a distanza di alcuni giorni, nel pieno della diffusione del virus COVID-19 ed in particolare della cosiddetta “variante delta” che continuava ad affliggere il popolo inglese, una nuova contrapposizione riguardava, questa volta, i vertici dell'UEFA e le autorità politiche inglesi. I primi, infatti, avevano invitato alla finale del campionato europeo che si sarebbe celebrata nello stadio londinese di Wembley, 2500 ospiti illustri, i quali, in base alle regole vigenti in quel momento, avrebbero potuto fare ingresso nel Paese solo se sottoposti ad almeno 5 giorni di quarantena. Ebbene, l'UEFA, contrariata da quel “fastidio”, minacciava di spostare la finale in altra sede, ottenendo immediatamente dalle autorità inglesi l'autorizzazione per i 2500 VIP ad esentarsi dalla quarantena. Un altro episodio, questa volta rilevante dal punto di vista dei rapporti giuridici tra tesserati e Federazione internazionale è stato quello riguardante il comportamento tenuto dal famoso calciatore Cristiano Ronaldo, che durante una conferenza stampa rendeva noto, con esplicite gestualità, di preferire l'acqua alla bibita Coca Cola, *main sponsor* della manifestazione sportiva, dopo che l'UEFA, in attuazione del contratto con la società produttrice della Coca Cola, aveva fatto collocare due bottigliette della celebre bibita sul tavolo dove si svolgevano le conferenze stampa post-partita, affinché fossero riprese dalle telecamere di tutto il mondo.

3. – Questo interessante spaccato di “vita vissuta” dello sport contemporaneo dimostra in modo eloquente che le questioni riguardanti le due *governance*, sportive e politiche, non sono solo numerose, ma hanno anche un impatto politico significativo e soprattutto possono essere foriere di vere e proprie antinomie tra i rispettivi ordinamenti. A tal fine è anzitutto fondamentale comprendere la natura giuridica delle fonti del diritto sportivo. A parere di un vasto filone dottrinale, la Carta olimpica costituisce uno degli esempi più rilevanti di *diritto trasnazionale*, intendendo come tale il diritto settoriale autoprodotta da comunità specifiche a-statali operanti a livello internazionale (Pizzorusso 2003, Ferrari 2021). Accanto alla più nota *lex*

mercatoria, la *lex sportiva* ed in particolare la Carta olimpica e le deliberazioni adottate dal CIO avrebbero assunto una forza talmente rilevante dall'essere considerate una "Costituzione transnazionale senza uno Stato" (Duval, 2018), che può contrapporsi sia all'ordinamento internazionale, sia ai diversi diritti nazionali, influenzando di conseguenza le corrispondenti Istituzioni politiche. Come eloquentemente provato dagli esempi richiamati, non è mai conveniente, per un Governo nazionale, dissentire dai vertici internazionali dello sport, i quali possono contare sullo strapotere degli sport più diffusi in termini di influenza sulle rispettive comunità ed opinioni pubbliche nazionali. Il CIO, preme osservare, opera sulla scena internazionale perseguendo l'autonomia e la neutralità dello sport ed il rispetto dei valori fondamentali consacrati nella Carta olimpica e pretende che nello sport organizzato tali valori siano rispettati dagli Stati, pena le sanzioni che esso stesso può comminare, tra le quali può rientrare la decisione di spostare un evento di grande importanza da una sede europea ad un'altra, ovvero la sanzione politicamente ancora più impattante, di sospendere un Comitato olimpico nazionale, vietando ai rispettivi atleti di partecipare alle gare internazionali, Olimpiadi comprese, con lo stemma nazionale stampato sulle divise e di suonare l'inno nazionale. Il punto è che, molto spesso, è lo stesso CIO a decidere - e quindi ad avere l'ultima parola - su cosa debba intendersi per "neutralità politica" e, di conseguenza, quali siano i comportamenti da tenere e quelli lesivi dei principi/valori consacrati nella Carta olimpica. Come efficacemente affermato (Duval, 2019): *"the force of the SGBs depends on their monopolistic position and their capacity to exclude a person, a team, a country from sporting competitions worldwide"*. L'unica limitazione all'esercizio di questo significativo potere, accanto al controllo giurisdizionale di tipo arbitrale del TAS (Tribunale Arbitrale Sportivo), è la soggezione al diritto dello Stato svizzero, dove il CIO ha fissato la propria sede legale, i cui giudici nazionali, però, tendono a preservarne l'autonomia quasi incondizionatamente. Più in generale, si osserva che, sino ad oggi, nessuno Stato o autorità giurisdizionale ha tentato di operare un controllo verticale sulla "Costituzione olimpica", fatta eccezione, come preciseremo, per il caso di due Organizzazioni internazionali, l'Unione europea ed il Consiglio d'Europa.

4. – Prima di affrontare questo nodo è necessario soffermarsi sui principali contenuti della Carta olimpica. Quest'ultima, come si diceva, ha un respiro molto generale: nel mettere lo sport al servizio dello sviluppo armonioso dell'umanità, la Carta considera infatti la pratica sportiva un diritto fondamentale, il cui esercizio contribuisce a promuovere la pace tra gli uomini, salvaguardando la dignità di tutti - *"with a view to promoting a peaceful society concerned with the preservation of human dignity"* (punto 2 dei Principi fondamentali). Per questo, ogni individuo deve avere la possibilità di praticare lo sport secondo le proprie esigenze, anche perché lo sport promuove l'amicizia, la solidarietà ed il *fair play* (punto 4, Principi). Centrale,

nel perseguimento di questi obiettivi, è il CIO, la cui *mission* consiste, primariamente, nell'organizzazione dei Giochi olimpici, di cui detiene in via esclusiva i diritti e secondariamente di diffondere il rispetto dei principi fondamentali della Carta ed in particolare lo "sviluppo dello sport per tutti", fattore che "rappresenta una delle basi dello sport di alto livello", cui si aggiunge l'obbligo di tutelare i diritti inviolabili delle/degli atlete/i, di promuovere il diritto delle donne a praticare lo sport (...) "ad ogni livello e in tutte le strutture", dell'"etica sportiva" e dello "spirito del *fair play*", reprimendo ogni forma di "violenza nello sport" e della "lotta contro il doping e le droghe". Infine, fermo restando il divieto di "utilizzazione abusiva politica o commerciale dello sport e degli atleti", il CIO deve tutelare la "salute degli atleti" garantendo loro l'"assicurazione del futuro sociale e professionale". Centrale, nello spirito e nelle attività del Movimento olimpico è il principio di non discriminazione. Ai sensi del principio 6, infatti, i diritti e le libertà consacrate nella Carta devono essere realizzate "*without discrimination of any kind, such as race, colour, sex, sexual orientation, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status*". Per conseguire queste finalità, il CIO opera sia direttamente, attraverso i propri organi, sia indirettamente, attraverso gli altri soggetti costitutivi del Movimento olimpico, ossia le Federazioni internazionali, i Comitati nazionali olimpici ed i Comitati organizzatori dei Giochi olimpici, ognuno dei quali è vincolato dalle norme della Carta Olimpica e deve rispettare le decisioni del CIO (punto 7, Principi). I Comitati olimpici nazionali, in particolare, entrano a far parte del CIO a seguito di un complesso procedimento di affiliazione e sono gli unici titolari, nel Paese in cui operano, della gestione dei Giochi olimpici e di tutte le questioni connesse – dal reclutamento degli atleti all'invito degli ospiti –, nonché di tutte le altre manifestazioni sportive patrocinate dal CIO (regola 27.3). Inoltre, ai sensi della regola 27.2, il loro ruolo è anche "di sviluppare e proteggere il Movimento Olimpico nei propri Paesi" – di diffondere "i principi fondamentali dell'Olimpismo a livello nazionale nell'ambito dell'attività sportiva" e di "divulgare l'Olimpismo nei programmi di insegnamento dell'educazione fisica e dello sport nelle scuole e nelle università", assicurando "il rispetto della Carta Olimpica nel proprio Paese", incoraggiando "lo sviluppo dello sport di alto livello e dello sport per tutti" (regola 27.2). Infine, i Comitati sono tenuti a perseguire concretamente i principi olimpici sino a realizzare ogni azione utile a contrastare la discriminazione e violenza nello sport – "*to take action against any form of discrimination and violence in sport*". I principi e valori sportivi, dunque, rispecchiano i principi/valori delle Costituzioni liberal-democratiche contemporanee, ragion per cui esiste una comunità di intenti tra il CIO e le autorità statali dei Paesi nei quali operano i rispettivi Comitati olimpici. A questa affinità di obiettivi corrisponde una netta distinzione formale tra i rispettivi organi di governo. La Carta, infatti,

stabilisce che in attuazione al *principio di neutralità* (cfr. *infra*), le Istituzioni sportive hanno il diritto di determinare liberamente e controllare le discipline regolanti lo sport e quelle più specificamente elettorali che devono fondarsi su libere elezioni e totale indipendenza da soggetti esterni (“*enjoying the right of elections free from any outside influence*”), rispettando, al loro interno, i “principi del buon governo” (punto 5, Principi). Si osserva, tuttavia, che l’attività dei Comitati olimpici all’interno dei rispettivi territori non può essere totalmente avulsa dalle restanti attività statali: a tal fine, la stessa Carta prevede che i Comitati, pur evitando ogni forma di pressione, incluse quelle “di ordine politico, religioso od economico che potrebbero impedire loro di rispettare la Carta Olimpica”, devono comunque mantenere con le autorità politiche “armoniose relazioni di cooperazione” (regola 27.5). Del resto, i Comitati usufruiscono del finanziamento pubblico dei Governi degli Stati in cui operano; di conseguenza, fatta eccezione per il Comitato olimpico inglese che si autofinanzia totalmente, i Comitati subiscono, quantomeno, il controllo delle Istituzioni statali deputate alla vigilanza sulla destinazione delle risorse pubbliche erogate a terzi.

Diverso, ma non meno lineare è il rispetto del *principio di neutralità politica* che la Carta impone al CIO ed a tutti i soggetti facenti parte del Movimento olimpico. Sinteticamente, il citato principio n. 5 - “*Recognising that sport occurs within the framework of society, sports organisations within the Olympic Movement shall apply political neutrality*” - è anzitutto attuato dalla regola 27 che stabilisce che i Comitati olimpici devono preservare la propria autonomia, resistendo ad ogni tipo di pressione, (...) “*including but not limited to political, legal, religious or economic pressures which may prevent them from complying with the Olympic Charter*”. Ancor più specificatamente, la regola 50 (dopo la modifica del 2004) inibisce in modo categorico tutti i soggetti del Movimento olimpico dal porre in essere ogni tipo di (...) “*demonstration or political, religious or racial propaganda is permitted in any Olympic sites, venues or other areas*”. Scopo di tale norma sembra quello di spingere al “silenzio” tutti i soggetti del Movimento olimpico, ritenendo, probabilmente, che questo sia l’unico modo per non risultare divisivi, posto che lo scopo dello sport è e resta quello di perseguire la pace e la coesione tra i popoli (cfr. le *guidelines* sulla regola 50 emanate nel gennaio 2020 dalla Commissione atleti del CIO). Il problema, però, è che, nello stesso tempo, il CIO e gli altri soggetti del Movimento olimpico, devono, con ogni mezzo, realizzare i valori dell’Olimpismo senza alcuna forma di discriminazione di razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, politica o altra opinione, origine nazionale o sociale, di censo, di nascita o altri status (punto 6, Principi). I due obblighi, insieme, generano una antinomia sottesa, a sua volta, ad un vero e proprio controsenso: chi ha redatto queste norme, forse perché incalzato da eventi di forte impatto politico, non ha riflettuto ponderatamente sulla loro potenziale inconciliabilità e non ha probabilmente considerato un altro fattore importante, ossia che anche gli atleti, ossia i principali protagonisti

dello sport agonistico, sono titolari della libertà di manifestazione di pensiero che non può che essere tutelata secondo standard molto vicini a quelli di tutti gli altri individui. Pretendendo una assoluta neutralità politica, la Carta olimpica omette di considerare che il concetto stesso di “politica” è per definizione ambivalente, poiché risponde a diversi scopi ed ha accezioni, parimenti, molto diverse. Detto con parole più semplici: “tutto può essere politica, o nulla può essere politica”. Questo complica non poco l’operato dei soggetti del Movimento olimpico, i quali se da un lato devono essere totalmente “neutrali”, astenendosi da qualsiasi intervento o commento inerente a temi politici, religiosi o razziali, dall’altro devono porre in essere ogni azione utile *“against any form of discrimination and violence in sport”* (regola 27.2.5). Il rischio di sbagliare è, quindi, molto elevato e difatti le autorità sportive in alcune occasioni si sono mosse come il classico “elefante in un negozio di cristalli”. La richiamata vicenda della legge ungherese, per fare un esempio, non era nuova alla “politica” dello sport: un caso identico, infatti, si è verificato nel 2013 durante i Mondiali di atletica leggera svoltisi a Mosca. Alcuni mesi prima della competizione sportiva il Parlamento russo aveva approvato una legge contro la propaganda omosessuale che, similmente alla legge ungherese, era stata tacciata di discriminazione e di violazione dei diritti delle comunità LGBT. Anche in quell’occasione, le autorità sportive rimasero silenziose, benché fosse pacifico che la legge fosse lesiva dei diritti delle/degli atlete/i omosessuali, ragion per cui il principio di neutralità politica avrebbe dovuto essere bilanciato con i diritti delle/degli sportive/i omosessuali da salvaguardare anche attraverso azioni specifiche, come statuito dalla regola 27.2 della Carta olimpica. Al silenzio del CIO e della Federazione internazionale di atletica seguirono, come era prevedibile, una serie di reazioni di atlete/i di fama internazionale, anche plateali, attuate durante gli eventi sportivi, il più eclatante dei quali vide protagoniste le staffettiste russe dei 400 metri, vincitrici della medaglia d’oro. Queste ultime, infatti, mentre erano sul podio durante la premiazione, si baciarono sulle labbra in segno di solidarietà con le minoranze lesbiche, suscitando la reazione del Presidente del CIO che vietò categoricamente ogni forma di protesta futura anche in vista delle imminenti Olimpiadi invernali di Sochi, sempre in Russia. Ciò che sorprende è che in simili circostanze i vertici del CIO sembrano più preoccupati di non irritare gli Stati nazionali che di tutelare i diritti delle/degli atlete/i, i quali possono essere discriminati da una legge nazionale e, pertanto, sarebbe opportuno prendere posizione a loro difesa. Rimanere silenziosi, in questi casi, è un errore, anche perché, al silenzio delle autorità sportive, segue inevitabilmente il clamore mediatico della reazione degli atleti/e nell’esercizio del loro diritto di opinione. Se le autorità sportive desiderassero davvero neutralizzare l’enfasi mediatica delle gesta delle/degli atlete/i, in simili situazioni, dovrebbero prendere una posizione esplicita, anche solo sollecitando lo Stato in questione a vigilare sulle sue politiche, evitando ogni tipo di discriminazione nei confronti degli

atleti/e. Chi scrive è consapevole che non è sempre facile tutelare i valori universali dell'eguaglianza, della non discriminazione e della dignità umana, meritoriamente inclusi nella Carta olimpica, mantenendo, al contempo, un atteggiamento di neutralità politica assoluta. Di conseguenza, le strade che si aprono al CIO sembrano essere due: o le autorità internazionali dello sport decidono di occuparsi, unicamente, dell'organizzazione e gestione degli sport olimpici e di quelli internazionali tramite le proprie Federazioni e Comitati, oppure, se intendono effettivamente tutelare i valori dell'Olimpismo, non possono esimersi dal prendere una posizione "politica" espressa ogniqualevolta un Parlamento nazionale mette in pericolo tali valori. La Carta olimpica, per come è formulata, non può sposarsi con regimi autoritari o, comunque, con forme di stato molto distanti dalle democrazie consolidate. Non solo, ma osservando in retrospettiva le situazioni in cui il CIO è intervenuto contrapponendosi ad alcuni Stati nazionali, non si rinviene, sempre, un comportamento coerente e privo di contraddittorietà. L'osservatore esterno, infatti, fatica a giustificare che gli atleti di un regime come la Bielorussia possano partecipare alle Olimpiadi con la propria bandiera ed il proprio inno nazionale, nonostante la presenza di un provvedimento di sospensione del reggente del Comitato nazionale perché ritenuto troppo filo-governativo (il Comitato, infatti, era dapprima presieduto direttamente dal Capo dello Stato, Lukashenko e, poi da suo figlio), tant'è che durante le Olimpiadi di Tokyo, un'atleta bielorussa che aveva espresso un'opinione negativa sui suoi allenatori, stava per essere coattivamente rimpatriata e ciò non è avvenuto solo per la prontezza di alcuni Stati nazionali che le hanno dato la possibilità di presentare domanda di asilo politico. In tutto questo il CIO si è limitato a ritirare gli accrediti agli allenatori bielorussi che avrebbero voluto rimpatriare coattivamente l'atleta intimando loro di lasciare il villaggio olimpico, mentre era lampante che i due tecnici stavano eseguendo gli ordini del Comitato olimpico bielorosso, ovvero del Governo stesso, nei riguardi del quale, a norma di Carta olimpica, lo stesso Comitato dovrebbe essere completamente sganciato in nome della neutralità politica. Il caso bielorosso, preme osservare, non è isolato nella modellistica comparata dei Comitati olimpici, nel senso che anche altrove esistono esempi di coincidenza tra i vertici delle autorità sportive e di quelle politiche, addirittura sino al 15% di tutti Comitati olimpici (Alvad e Wickstrøm, 2017). Sorprende, dunque, il piglio con il quale lo stesso CIO ha affrontato la *querelle* con il Governo italiano, al quale, come sottolineato, aveva intimato di modificare la legge sullo sport appena emanata in quanto lesiva delle prerogative e dell'autonomia del CONI, pena la sanzione gravissima di far partecipare i suoi atleti alle Olimpiadi senza bandiera e inno nazionale. Per la cronaca, il Comitato olimpico italiano ha pochi eguali nella modellistica comparata in termini di autonomia, indipendenza e campo di attività.

Conclusivamente, il CIO dovrebbe operare con coerenza e senza contraddire

i suoi stessi precedenti, anche perché, teoricamente, gli Stati nazionali potrebbero, ricorrendo agli strumenti del diritto convenzionale, regolare in proprio lo sport agonistico a livello internazionale. In questo senso, il diritto europeo ed in parte quello della CEDU dovrebbero suggerire alle Istituzioni internazionali sportive che non è saggio “tirare troppo la corda” anche perché è lampante come la *governance* sportiva non si esaurisca più, unicamente, nella organizzazione delle competizioni strettamente intese, ma gestisca al contempo una quantità enorme di risorse finanziarie derivanti dai diritti televisivi e dalle sponsorizzazioni e, quindi, come tale, non possa sfuggire a forme di controllo/monitoraggio che gli ordinamenti applicano alle imprese private.

5. – L’Unione europea presenta, infatti, una peculiarità rispetto agli Stati nazionali che si riflette nei rapporti con l’ordinamento sportivo: per come si è evoluta, l’UE rende pressoché inattuabili le sanzioni del CIO. Non essendo uno Stato compiuto, nell’Unione esistono 27 Comitati olimpici che partecipano alle competizioni sportive con le rispettive squadre nazionali; tuttavia, il diritto europeo è comune agli Stati membri, all’interno dei quali opera come un diritto statale-federale, in modo diretto ed immediato e la legge di ricezione del Trattato, assume, in Italia, ma anche altrove, un valore giuridico sub-costituzionale. Non solo, ma sul suo rispetto vigilano due autorità: una politica, la Commissione europea ed una giurisdizionale, la Corte di Giustizia. Pertanto, se, per ipotesi, l’ordinamento giuridico europeo entrasse in collisione con il diritto sportivo ed il CIO volesse portare ad estreme conseguenze il conflitto irrogando le sanzioni sopra citate, si penalizzerebbero non uno, ma 27 Stati, che durante le competizioni sportive internazionali non potrebbero mostrare né la bandiera né suonare il proprio inno. In questo modo, è evidente, a perdere la sua ragion d’essere non sarebbe unicamente la partecipazione olimpica dei citati Stati, ma l’intera manifestazione sportiva. Questo estremo, tuttavia, non è mai stato preso in considerazione dai vertici del CIO, i quali hanno tendenzialmente adattato le regole sportive a quelle europee. I precedenti sono noti agli addetti ai lavori, a partire dalla regola del limite massimo di atleti europei tesserabili, eliminata in quanto lesiva del principio della libera circolazione dei lavoratori, per seguire con l’abrogazione delle norme di diritto sportivo che consentivano alle Federazioni di negoziare lo sfruttamento dei diritti televisivi con un unico contraente, parimenti eliminata in quanto lesiva della libera concorrenza tra le imprese e del divieto di abuso di posizione dominante. In questi casi il diritto transnazionale dello sport non ha reclamato la propria specificità, ma ha dovuto, *ob torto collo*, soggiacere al diritto europeo, il quale, per le stesse ragioni, potrebbe imporsi anche sul divieto di costituzione della Superlega europea del calcio. In questo senso, peraltro, esiste un precedente molto noto agli appassionati di basket: l’Eurolega, infatti, altro non è se non un campionato europeo organizzato e gestito da una lega formata da *club* europei, i quali, dopo un lungo conflitto

con la Federazione internazionale del basket e con quelle nazionali, si sono imposte grazie al conforto del diritto europeo. Del resto, rimanendo sempre nel calcio, in Inghilterra, l'attuale Premier League è nata su iniziativa delle società inglesi più blasonate, che in contrapposizione alla Federazione del calcio, hanno sottratto a quest'ultima l'organizzazione e gestione del relativo campionato, decidendo in proprio la suddivisione delle risorse derivanti dai diritti televisivi. È dunque lampante come sia soprattutto la peculiarità del sistema giuridico-istituzionale europeo a suggerire alle Autorità sportive di negoziare con le relative Istituzioni, senza contrapporsi minacciando sanzioni, ma, tutt'al più, recependo alcuni principi giuridici del diritto europeo: ci si riferisce, ad esempio, al principio del giusto processo, al principio di proporzionalità ed alla *ratio iuris* di alcuni precedenti della Corte di Giustizia e della Corte EDU. Soprattutto gli arbitri del Tribunale arbitrale sportivo (TAS) sono consapevoli, infatti, dei rischi sottesi alle possibili incursioni della Corte di Giustizia anche su questioni prettamente interne alle competizioni sportive e non solo, come sembrava essere, su quelle sportive di rilevanza economica (cfr, Corte giust., sentenze *Meca Medina* e *Topfit e Biffi*). Non solo, ma è noto agli addetti ai lavori che anche lo stesso TAS, essendo un organo arbitrale di tipo obbligatorio, deve conformarsi all'art. 6 CEDU, rispettando i principi di autonomia e indipendenza applicati a tutti gli organi giurisdizionali. Parimenti importante, infine, è la tutela che deve essere accordata ai diritti delle/degli atlete/i, non essendo ammissibile che esistano *gap* significativi rispetto agli standard europei, che potrebbero risolversi grazie al soccorso delle autorità giurisdizionali svizzere, le quali, in questi ambiti, possono subire il controllo suppletivo della Corte EDU, dato che la Svizzera è membro del Consiglio d'Europa. Anche il tema dei diritti degli atleti è un *punctum dolens* del diritto transnazionale dello sport: nonostante, infatti, il principio secondo il quale la CEDU si applica solo nei rapporti verticali, ossia tra persone e Stati, tuttavia ai sensi di una giurisprudenza più recente, la Carta può avere applicazione anche nei rapporti inter - privati. In una logica definita in dottrina e giurisprudenza di applicazione "quasi orizzontale" della CEDU (Krahé, 2015), i parametri dell'eguaglianza e del rispetto dei diritti inviolabili non sono più, infatti, una prerogativa solo interna al diritto transnazionale dello sport, ma possono rilevare anche nel diritto europeo - *rectius* dell'Unione europea e della CEDU - quantomeno in termini di un divieto di acquiescenza o connivenza delle autorità statali alle violazioni dei diritti nel campo dello sport agonistico (Corte EDU, sentenza *Mutu e Pechstein*). Opportunamente, quindi, gli arbitri del TAS sposano una linea di tutela dei diritti umani in senso "funzionale" rispetto al Paese nel quale si verifica la presunta lesione (Di Marco, 2021), nella consapevolezza che il diritto transnazionale dello sport non può accordare agli atleti un livello di tutela inferiore agli standard che riceverebbero dalle autorità giurisdizionali statali. In questa prospettiva, poiché il margine che tutela il diritto di critica nella giurisprudenza della

CEDU è molto ampio, è alquanto probabile che l'UEFA, pur tenuta al rispetto del divieto di ogni forma di dimostrazione o propaganda politica, religiosa o razziale, non abbia avviato alcuna azione disciplinare contro il calciatore Neuer che aveva indossato la fascia di capitano con i colori dell'arcobaleno per il timore di ricorsi giurisdizionali, mentre alcuni anni prima, la Federazione internazionale dell'atletica (IAAF) aveva intimato alla saltatrice in alto svedese Emma Green Tregaro di togliersi lo smalto di colore arcobaleno che si era spalmata in segno di protesta contro la menzionata legge russa. Men che meno all'UEFA è saltato in mente di sanzionare Cristiano Ronaldo per la *performance* sulla Coca Cola: lì, a dispetto delle norme, ci si sarebbe “fatti male” comunque.

